

N.R.G. 267-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

267-1/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 267-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Vincenzo Perrone (C.F. PRRVCN77L03C983K), nato a Corato il 03.07.1987 ed ivi residente alla Via Sant'Elia n. 206 e di Grazia Diasparra (C.F. DSPGRZ75E62C983R), nata a Corato il 22.05.1975 ed ivi residente alla Via Barbieri n.10, rappresentati e difesi dall' avv. Silvia Piazzolla, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 23.12.2025 Vincenzo Perrone e Grazia Diasparra, rappresentando una debitoria di € 183.182,15 (compresi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della somma, interamente versata del Perrone, di € 94.080,86 nell'arco temporale di quattordici anni con rate mensili da € 560,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione dell'OCC.

Il ricorrente Perrone Vincenzo è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della società Sinergie Molitorie S.C.A.R., percepisce una retribuzione pari ad € 2.279,89 circa. Diasparra Grazia è dipendente, con contratto a tempo determinato, della società GR Company s.r.l., con la qualifica di operaia (scadenza 30.04.2026), percepisce una retribuzione mensile di € 1.121,00. Il patrimonio dei ricorrenti è rappresentato dalla proprietà dell'immobile, adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Corato, in Via Giovanni Francesco Barbieri n.10 con annesso box auto (valore pari ad € 140.000,00 secondo perizia giurata del geom. Pasquale Tarricone), di autovettura targata ES981YR, di cui è titolare il Perrone; inoltre sono titolari di c/c, così come attestato nella relazione dell'OCC.



L'OCC, dott.ssa Mariagrazia Cicco, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 26.01.2026 è stata disposta l'apertura della procedura con sospensione della procedura esecutiva nn. 1120/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc.coop. per azioni, creditore ipotecario, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) mancato inserimento nella proposta di ristrutturazione del credito chirografario portato da finanziamento "Prestitovita n.104/607/89558" del 23.5.2019; 2) errata stima del patrimonio immobiliare; 3) la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano così come proposto.

A seguito delle osservazioni del creditore ipotecario, l'OCC ha rettificato il piano, inserendo il credito chirografario di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, pari ad € 4.733,80, con modifica della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, fermo restando l'importo complessivo del piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella contrazione del mutuo per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, nonché nella difficoltà



di gestione ordinaria dei bisogni primari del nucleo familiare. A tali circostanze, si è aggiunto poi, a carico del Perrone, il versamento dell'assegno di mantenimento.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, anche alla luce della scadenza del contratto di mutuo prevista nel 2044, non essendovi, inoltre, contestazioni da parte di altri creditori.

Passando all'esame della convenienza del piano, il creditore ipotecario ritiene l'alternativa liquidatoria più vantaggiosa rispetto al presente piano avuto riguardo il valore di stima del bene. L'obiezione non è condivisibile se si considera che l'offerta minima di acquisto per il secondo tentativo di vendita ammonterebbe ad € 78.750,00 (da cui detrarre i costi della procedura esecutiva), è evidente che, essendo stato proposto il pagamento di € 94.080,86, di cui € 76.933,40 al creditore ipotecario (62,37%), si reputa equilibrato il sacrificio dei creditori, anche dell'ipotecario, rispetto alla dilazione temporale proposta, inferiore a quella del contratto di mutuo (scadenza 2044) stipulato con Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni, così ritenendo più conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dei ricorrenti Vincenzo Perrone (C.F. PRRVCN77L03C983K) e Grazia Diasparra (C.F. DSPGRZ75E62C983R);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare n. 1120/2025 rg.



es. pendente innanzi al Tribunale di Trani, nonché la sospensione della cessione del quinto dello stipendio di Perrone Vincenzo da parte di Pitagora spa;

3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;

6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;

7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 24 aprile 2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

